

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ERARIALI NEL 2002

Con Decreto Interministeriale 21 febbraio 2002, n. 3 è stata disciplinata l'erogazione per il 2002 dei trasferimenti erariali ex D.Lgs. n. 504/1992, e di ulteriori trasferimenti od assegnazioni previsti da altre normative in favore degli enti locali. Il decreto si applica alle amministrazioni locali per le quali non sia prevista una differente disciplina.

I trasferimenti correnti - relativi cioè ai fondi ordinario, consolidato e perequativo - ed i contributi a valere sui fondi del federalismo amministrativo sono così erogati in tre rate (febbraio, maggio ed ottobre), mentre quelli relativi al fondo nazionale per lo sviluppo degli investimenti saranno corrisposti in due rate: per il 60 per cento entro maggio, e per il saldo entro il mese di ottobre.

Per l'anno 2002 le somme da attribuire ai comuni a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF ex articolo 25, legge n. 448/2000 (Finanziaria 2002), saranno erogate in due rate: la prima entro il termine del mese di marzo, mentre la seconda rata sarà resa disponibile nel mese di luglio.

La fine del mese di giugno è, invece, il termine entro il quale saranno corrisposti in rata unica: le somme spettanti agli enti locali come contributi per il finanziamento dell'onere dagli stessi sostenuto per gli incrementi degli stipendi dei segretari comunali; gli importi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (e di altri contributi

allo stesso assimilati); tutte le altre contribuzioni erogate dal Ministero dell'interno e previste da differenti fonti normative purchè non assoggettate a termini e/o condizioni particolari.

LE MODIFICHE DELLA FINANZIARIA 2002 ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Con circolare 8 febbraio 2002, n. 1/DPF, il Dipartimento per le politiche fiscali si è espresso in merito alle modifiche apportate dall'art. 10 della legge n. 448/2001, alla disciplina dell'imposta sulle pubblicità. La circolare tratta diversi aspetti già esaminati – in senso pressoché conforme – nella nostra precedente comunicazione del dicembre scorso, recando alcuni passaggi di significativo interesse su altri aspetti, di seguito evidenziati.

In merito alle modifiche che hanno interessato il trattamento tributario delle insegne di esercizio, il Dipartimento – nel definire l'oggetto stesso dell'imposta – fa opportuno riferimento all'art. 2568 del Codice Civile, ed all'art. 47 del regolamento al Codice della Strada, venendo quindi a considerare nel campo applicativo dell'innovazione tutte le insegne, comunque esposte, che contraddistinguono i luoghi dove si svolge l'attività imprenditoriale, ivi comprese le sedi secondarie della medesima impresa.

Ulteriore motivo d'interesse è l'interpretazione fornita in merito al limite dimensionale per il riconoscimento dell'esenzione, dato che la norma si riferisce alle insegne di esercizio con superficie complessiva fino a 5 mq: “per quanto attiene al suddetto limite dimensionale, occorre precisare che appare conforme allo spirito della norma considerare la superficie di 5 mq come una misura da computare in diminuzione a un'eventuale superficie imponibile superiore, nel complesso delle insegne di esercizio esposte, a tale limite”. Dal punto di vista operativo, da ciò consegue che per determinare la base imponibile dell'imposta occorre, innanzitutto, sommare la superficie complessive di tutte le insegne di esercizio esposte, e dal totale detrarre la superficie oggetto di

esenzione (5 mq) a prescindere, cioè, dal numero di insegne e dalla superficie di ciascuna, come invece poteva apparire a seguito di una prima lettura della norma.

L'approfondimento su ... LA FINANZIARIA 2002 ED IL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

L'art. 10, c. 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, integra l'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997 - inerente l'istituzione, facoltativa, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in luogo dell'imposta sulla pubblicità - stabilendo un tetto massimo alla misura della tariffa del canone. La tariffa, infatti, deve essere deliberata in modo tale che, comprendendovi *«l'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite - ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità ... e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone»*.

Tenuto conto che l'innovazione ha effetto dal 1° gennaio 2002, la tariffa del canone in vigore per il corrente esercizio deve essere conforme al predetto limite, applicando il tetto del 25% alla misura dell'imposta in vigore nel suo ultimo anno. Pertanto, qualora il bilancio di previsione 2002, le tariffe ed aliquote d'imposta allo stesso relative, siano già stati approvati entro il termine ordinario del 31 dicembre 2001 – e quindi precedentemente l'entrata in vigore della legge Finanziaria 2002 – l'amministrazione dovrà, se necessario, provvedere ad una rideterminazione della tariffa del canone 2002 in conformità al nuovo limite imposto dall'articolo sopraccitato, e con effetto dal 1° gennaio del corrente anno; ciò è peraltro temporalmente possibile tenendo presente l'ulteriore differimento al 31 marzo p.v. del termine per deliberare il bilancio preventivo e le tariffe ed aliquote delle entrate comunali applicate nel 2002, come stabilito dal D.M. 27 febbraio 2002 n.4.

Sempre in merito ai rapporti intercorrenti fra quanto disposto dalla legge Finanziaria 2002 ed il canone per l'installazione di mezzi pubblicitarie, può essere utile precisare che l'esenzione dall'imposta per le insegne fino alla superficie di 5 mq.,

disposta dal secondo comma del succitato articolo 10, non può ritenersi applicabile anche alle fattispecie gravate dal canone. La sua eventuale estensione anche alla disciplina del canone deve infatti essere stabilita - ove l'amministrazione si determini in tal senso - con apposita disposizione regolamentare, addivenendo pertanto ad una modifica del regolamento vigente.

Con i migliori saluti.

Febbraio 2002